



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 212

Del 20/12/2023

OGGETTO:

REVISIONE ANNUALE 2022 PARTECIPATE EX ART.20 TUSP ED ART.30 DEL D.LGS.N.201/2022 - I.E.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18.30** in Fano nella sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	BORIONI Filippo-Maria	Si	14)	MAZZANTI Tommaso	Si
2)	CARBONI Edoardo	Si	15)	NICOLELLI Enrico	Si
3)	CECCHETELLI Carla	Si	16)	PAGNETTI Mirco	Si
4)	CIPRIANI Enrico	Si	17)	PANARONI Francesco	No
5)	CLINI Giovanni Alessandro	No	18)	PEDINI Giampiero	Si
6)	FONTANA Giovanni	No	19)	PERINI Federico	Si
7)	FUMANTE Enrico	Si	20)	PIERPAOLI Giuseppe	Si
8)	GIACOMONI Agnese	Si	21)	SCOPELLITI Carmelo-Luigi	Si
9)	ILARI Gianluca	Si	22)	SERFILIPPI Luca	No
10)	LUCIOLI Stefano	No	23)	SERI Massimo	Si
11)	LUZI Carla	Si	24)	TARSI Lucia	Si
12)	MAGRINI Marianna	No	25)	VALORI Piero	Si
13)	MARCHEGIANI Stefano	No			

Presenti: **18** Assenti: **7**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:**CLINI Giovanni Alessandro LUCIOLI Stefano MAGRINI Marianna**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **MORGANTI STEFANO**

Vengono nominati scrutatori i signori: **VALORI PIERO, GIACOMONI AGNESE, SCOPELLITI CARMELO-LUIGI.**

**OGGETTO: REVISIONE ANNUALE 2022 PARTECIPATE EX ART.20 TUSP ED ART.30
DEL D.LGS.N.201/2022 - I.E.**

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Fontana, Serfilippi, Panaroni e Marchegiani
Sono presenti n. 22 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 227/2022 relativa all'oggetto per l'anno 2022;

VISTO l'art.20 del TUSPP (D.Lgs.n.175/2016) che fissa precise condizioni che consentono il mantenimento, o impongono la dismissione, delle partecipazioni societarie nei patrimoni delle amministrazioni pubbliche; che dette disposizioni non si applicano alle fondazione ovvero ad altri soggetti associativi latamente intesi relativi agli enti locali;

DATO ATTO che l'art.20 del TUSPP stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, “*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*”. Se dall'analisi, poi, emergono le condizioni elencate dallo stesso TUSPP, che vietano il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni devono predisporre “*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”. La norma stabilisce che le amministrazioni che siano prive di partecipazioni debbano comunque darne comunicazione, sia alla sezione regionale della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.20 comma n.1 del D.Lgs. n.175/2016);

RILEVATO che l'art. 20, comma 2, del TUSPP impone la dismissione:

- a) delle partecipazioni societarie che “non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4” del TUSPP;
- b) delle società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento;
- g) qualora vi sia la necessità di aggregare società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4 del TUSPP.

Le condizioni di cui sopra rilevano quale **“vincolo di attività”**.

Riguardo al limite di fatturato, di cui alla lett.d), è bene precisare che, per i provvedimenti di razionalizzazione 2018 (fatturato del triennio 2015-2017) e 2019 (fatturato del triennio 2016-2018), il limite era fissato a 500.000 euro annui. Il limite del milione di euro si applica invece a partire dall'esercizio 2020, con riferimento al fatturato del triennio 2017-2019 (art.26 comma 12-quinquies del TUSPP);

Resta ferma la deroga -vigente sino al 31/12/2021- di cui all'art.1, comma n.723 della L.n.145/2018 (legge di bilancio 2019) relativamente alle società oggetto di decisioni di razionalizzazione con un utile medio netto triennale consecutivo;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 4 del TUSPP fissa una seconda condizione che il legislatore ritiene

necessaria per costituire, acquisire o conservare quote di capitale societario ossia il “**vincolo di scopo**”.

Infatti, premesso il rispetto del vincolo di attività, sono ammesse le società pubbliche che svolgono esclusivamente le attività seguenti:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (sul punto, si veda la sentenza dal Consiglio di Stato, Sezione V, n. 578 del 23/1/2019, che ha sancito il principio per il quale non è una partecipazione “pulviscolare” ad escludere di per sé lo svolgimento di un servizio di interesse generale);
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo diprogramma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con procedure ad evidenza pubblica, secondo l'art. 17, commi 1 e 2, del TUSPP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e del d.lgs. 50/2016;
- e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici).

Gli ulteriori commi dell'art.4, poi, prevedono altre ipotesi di attività che consentono il mantenimento degli organismi societari, ritenute dai giudici contabili “derogatorie ed eccezionali” (Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n.77/2020/PAR del 10/6/2020). Pertanto, risultano ammesse:

- le società costituite in attuazione degli artt. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013, 42 del Regolamento UE n. 1305/2013 e 61 del Regolamento CE n. 508/2014, in materia di Gruppi di Azione Locale che elaborino strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (enti soggetti alla generale deroga inerente anche il "vincolo di attività" di cui all'art.1, comma n.724 della L.n.145/2018);
- le partecipazioni nelle società che abbiano per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- le società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari previste dall'art.6 comma n.9 della L.n.240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; inoltre le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- le partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- le partecipazioni, non superiori all'uno per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile;
- le partecipazioni in società il cui oggetto sociale prevalente sia la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Il comma 9 dell'art.4 del TUSPP, a chiusura dell'impianto normativo, consente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di conservare in via straordinaria, svolgendo un iter predefinito, singole partecipazioni in società attive in settori che coinvolgono rilevanti interessi delle collettività.

DATO ATTO che:

- La legge n.145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art.24 del TUSPP introducendo una deroga temporanea, valida fino al 31/12/2021, all'obbligo di dismettere le partecipazioni societarie. “*A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche*”, non vige l'obbligo di dismissione “*nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione*”. In tale ipotesi, l'amministrazione che detiene le partecipazioni, pertanto, è “*autorizzata a non procedere all'alienazione*”.
- Riguardo alla sospensione dell'obbligo di dismissione, si precisa che la deroga si applica qualora l'ente

rilevi le condizioni che comportano la dismissione all'atto della razionalizzazione periodica annuale. Tale precisazione non è affatto scontata. Il legislatore, infatti, pare abbia impropriamente inserito la deroga nell'art.24, la norma sulla “razionalizzazione straordinaria” del 2017. Ciò ha inizialmente ingenerato non pochi dubbi circa la possibilità di applicare la sospensione della vendita anche in esito alla “razionalizzazione periodica” dell'art.20 del TUSPP. Il triennio cui fare riferimento per verificare il “risultato medio in utile” della società rimane il 2014-2016 solo per la “revisione straordinaria” di cui all'art.24 del TUSPP (cfr. “nota operativa” dell'ANCI del 6/3/2019 n.21/VSG/SD/AD).

- Pertanto, qualora l'ente locale ravvisi le condizioni o i vincoli che impongono la dismissione, ma la società abbia conseguito un utile medio nel triennio 2014-2016 e/o in quelli seguenti, è possibile derogare all'obbligo di alienare o dismettere la partecipazione, almeno fino al 31/12/2021, senza incorrere in alcuna sanzione (divieto di esercizio dei diritti di socio). Rimane fermo l'obbligo di assumere il provvedimento di razionalizzazione periodica e di comunicarlo alla Corte dei Conti ed al Dipartimento del Tesoro (MEF).

- Tale interpretazione delle due disposizioni è motivata dal fatto che, altrimenti, per una stessa società, l'alienazione sia sospesa ai sensi dell'articolo 24 del TUSPP (ossia in sede di revisione straordinaria), ma successivamente disposta ai sensi dell'articolo 20 (razionalizzazione periodica). Si ritiene dunque –in via interpretativa- che le amministrazioni locali potranno deliberare di avvalersi della deroga introdotta con il comma 723 della legge di bilancio 2019, anche in sede di "revisione periodica annuale".

CONSIDERATO che la mancata adozione, da parte degli enti locali, del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, indipendentemente dal contenuto del provvedimento stesso, *“comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimodi euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti”*. Recentemente la Corte dei Conti Lazio (deliberazione n.26/2020/VSG del 28/4/2020) ha ribadito l'obbligatorietà degli adempimenti previsti dall'art.20 del TUSPP. La Corte, *“alla luce della chiara precettività”* delle disposizioni del TUSPP, ha rilevato l'inadempimento di un ente locale sia *“agli obblighi di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n.175/2016”* sia agli obblighi *“di comunicazione a questa Sezione di controllo”*.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018) aveva già chiarito come *“il processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato nel d.lgs. n. 175/2016 [constasse] di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica disciplinate, rispettivamente, dagli artt.24 e 20 del d.lgs. n.175/2016”*, disposizioni che, a loro volta, *“possono essere considerate l'evoluzione della normativa recata dall'art. 1, commi 611 e seguenti, legge n.190/2014, in merito ai piani operativi di razionalizzazione”*. I Giudici contabili hanno segnalato che *“i criteri di razionalizzazione indicati nel Testo unico sono i medesimi”*, sia per la revisione straordinaria (di cui all'art. 24 TUSPP) che per quella periodica (di cui all'art. 20). *“Infatti, le situazioni di criticità individuate dall'art.20 del TUSPP, come presupposti della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, sono richiamate dall'art.24 ai fini della revisione straordinaria”*. Pertanto, la Sezione delle Autonomie ha potuto richiamare i principi interpretativi, contenuti nella sua precedente deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR, circa: l'obbligatorietà della cognizione, *“da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie”*; *“la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci”*. Inoltre, i giudici contabili hanno ribadito le considerazioni della deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR *“sulla platea delle partecipazioni societarie oggetto di cognizione, possedute direttamente e indirettamente, anche se quotate e/o di minima entità”* fermo restando il presupposto del controllo per le indirette. *“L'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime - dà dimostrazione della continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dissidenza)”* (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR).

CONSIDERATO che l'assetto delle partecipate comunali ha una evidente quanto critica singolarità come di seguito precisato:

- la società aeroportuale "FANUM FORTUNAE srl":

società che dovrebbe essere oggetto di necessari ed incisivi provvedimenti di razionalizzazione ma che, proprio per evitare pregiudizi ai soci pubblici (come affermato dalla stessa Corte Conti Marche) per le peculiari vicende storico amministrative che la contraddistinguono, si ritiene possa essere eventualmente quanto vantaggiosamente alienata (e non messa in liquidazione) in tutto o in parte, solo dopo ovvero nel contesto dell'aggiudicazione della gara che deve disporre ENAC (al riguardo si evidenzia che è ancora pendente, dopo oltre quattro anni, il parere dell'Avvocatura di Stato (richiesto dal MIT) in ordine alla proposta formulata dal Consiglio Comunale con delibera n.70/2016 (si osserva che la prima richiesta di parere risale al 30/08/2017); non risulta oggettivamente coerente con tale impostazione la dichiarazione di recesso; in assenza della concessione di esercizio ENAC la società non è economicamente appetibile sul mercato; si evidenzia al riguardo che l'alienazione delle quote da parte della provincia di Pesaro e Urbino disposta in data 07/04/2022 è andata deserta. La liquidazione della società comporterebbe, di fatto, la chiusura dell'aeroporto. Si richiama al riguardo quanto segnalato e previsto nella scheda sinottica;

Si evidenzia che sono stati messi in atto ipotesi di cessione dei sedimi di proprietà comunale a favore del MIT in un contesto di permute con altri beni dello stato presso il territorio del Comune di Fano (tra cui l'ex Caserma Paolini); tale assetto non ha trovato riscontro positivo presso il MEF come da nota del R.G.S. dello Stato del 19/05/2022 prot.122058 per il tramite dell'Agenzia del Demanio - Marche - con nota in atti ente con pg.66862 del 15/07/2022; resta evidente che la cessione di tali terreni per consentire la gara pubblica dovrebbe preferibilmente vedere una valorizzazione patrimoniale degli stessi e non una cessione a titolo gratuito comunque da valutare (tale sistuzione è prudente che sia esaminata anche alla luce del resoconto ISPETTIVO MEF attualmente in corso);

RICHIAMATO il D.Lgs.n.201/2022 ed in particolare l'adempimento previsto dall'art.30 del citato decreto; in relazione a ciò si rimanda alla apposita relazione di cui alla scheda e) degli allegati alla presente deliberazione;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione che non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'ente ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs.n.267/2000 ma riflessi indiretti in virtù del mantenimento delle partecipazioni ovvero delle dismissioni ivi previste;

RITENUTO di poter attestare, in ordine al presente provvedimento deliberativo, il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso oltre al il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

DATO ATTO che, come da atti d'ufficio, il Collegio dei Revisori ritiene, sulla base del parere di cui alla propria precedente deliberazione n.247/2021, di non dover esprimere il relativo parere, ai sensi dell'art.239, comma n.1, lett.b) punto n.3 del D.Lgs.n.267/2000, in quanto non ci sono previsioni di "esternalizzazioni di nuovi servizi" e neppure una "riorganizzazione dei servizi precedentemente esternalizzati" secondo le direttive dell'Ordine Professionale e dell'ANCREL; l'obbligo di tale parere non si rileva dal Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la presente proposta formulata dall'Assessore alle "Società Partecipate" Samuele Mascarin in data 12.12.2023;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

- Parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile in materia di "enti società partecipate" Dott.Pietro Celani in data 12.12.2023, favorevole;
- Parere di regolarità contabile della Dirigente Responsabile dei "Servizi Finanziari" Dott.ssa Daniela Mantoni in data 12.12.2023, non dovuto.

VISTO il parere della IV[^] commissione consiliare espresso con verbale n.27 in data 15.12.2023;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 17

VOTI FAVOREVOLI: 14

VOTI CONTRARI:3 (Mazzanti, Panaroni, Fontana)

ASTENUTI: 5 (Ilari, Serfilippi, Scopelliti, Tarsi, Pierpaoli)

PRESENTI NON VOTANTI:0

DELIBERA

1. di **APPROVARE** la revisione periodica annuale 2023 *ex art.20 TUSPP* delle partecipazioni comunali come da allegata documentazione parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegati: a) quadro sinottico di sintesi - b) schede rilevazione di revisione degli organismi partecipati - c) aggiornamento razionalizzazione - d) scheda riepilogativa dei risultati di bilancio 2022- 2021-2020 in ordine agli utili/perdite); di **DARE ATTO** che la revisione viene effettuata, per le indirette, solo in riferimento alle società partecipate da ASET spa che risulta l'unico organismo partecipato su cui il Comune di Fano esercita i poteri di direzione, coordinamento e controllo (peraltro nelle forme della relazione "*in house*");
2. di **APPROVARE** la relazione *ex art.30 del D.Lgs.n.201/2022* come da allegata documentazione parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato e);
3. di **DEMANDARE** al dirigente competente in materia di "enti e società partecipate" gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione autorizzando lo stesso ad eventuali rettifiche che dovessero rendersi utili relativamente alle schede di rilevazione degli organismi partecipati da comunicare al sistema informativo della CORTE CONTI/MEF - DIP.TESORO;
4. di **DARE ATTO** che costituiscono allegati alla presente deliberazione i seguenti documenti:
 - a) quadro sinottico di sintesi società partecipate al 31/12/2022
 - b) schede rilevazione revisione periodica organismi partecipati al 31/12/2022
 - c) schede di rilevazione esiti razionalizzazione al 31/12/2022
 - d) scheda riepilogativa dei risultati di bilancio 2022-2021-2020 in ordine agli utili/perdite
 - e) scheda relazione *art.30 del D.Lgs.n.201/2022*

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 17

VOTI FAVOREVOLI: 14

VOTI CONTRARI:3 (Mazzanti, Panaroni, Fontana)

ASTENUTI: 5 (Ilari, Serfilippi, Scopelliti, Tarsi, Pierpaoli)
PRESENTI NON VOTANTI:0

DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 in relazione alla scadenza prevista dalla legge al 31/12/2023 per gli adempimenti sopra citati sia derivanti dal D.Lgs.n.175/2016 che dal D.Lgs.n.201/2022.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Morganti Stefano
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **212** del **20/12/2023** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 21/12/2023

L'incaricato dell'ufficio segreteria
VALENTINA FERRARI
